

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 297

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1998

Risoluzione
sulle sostanze chimiche dannose per il sistema endocrino

Annunziata l'11 gennaio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti il suo parere del 14 gennaio 1977, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva recante sesta modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni giuridiche, regolamentari e amministrative per la classificazione, il confezionamento e l'etichettatura delle sostanze pericolose (1), la sua decisione del 18 novembre 1992 concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento relativo alla valutazione e al controllo dei rischi ambientali connessi con le

sostanze chimiche esistenti (2) e le sue risoluzioni sulle molteplici normative europee riguardanti la manipolazione delle sostanze pericolose sul luogo di lavoro,

visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e della commissione per i diritti della donna (A4-0281/98),

A. considerando la lista delle sostanze chimiche dannose per il sistema endocrino

(1) G.U. C 30 del 7 febbraio 1977, pag. 35.

(2) G.U. C 337 del 21 dicembre 1992, pag. 106.

conosciute o sospette redatta dalla Convenzione per la Protezione dell'ambiente marino del Nord Est Atlantico (Convenzione OSPAR),

B. considerando il gruppo di lavoro dell'OCSE sulle linee direttrici relative ai nuovi test per l'identificazione delle sostanze chimiche dannose per il sistema endocrino,

C. considerando che è necessario tener conto del principio della precauzione, esaminando i rischi potenziali legati ai perturbatori endocrini, basarsi su quest'ultimo tenendo conto dell'esperienza acquisita su basi scientifiche e assicurare una vigilanza costante,

Valutazione del rischio: raccomandazioni

1. rileva che una minuziosa valutazione del rischio di ciascuna delle circa 100.000 sostanze esistenti sul mercato può essere gradita agli ecologisti perfezionisti e a quella parte dell'industria chimica che accoglierà con favore un pretesto per trasformazioni lente o del tutto inesistenti;

2. ritiene che, quando devono essere valutate sostanze che presentano le stesse proprietà o lo stesso tipo di utilizzo, sia necessario sviluppare e utilizzare maggiormente una classificazione per gruppi; constata che l'Unione europea si avvale, in singoli casi, di gruppi come base per la classificazione, per esempio: composti organici del mercurio e benidina e relativi sali;

3. chiede che tutte le sostanze EINECS (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) vengano suddivise in gruppi, definiti sulla base della struttura o della affinità chimiche o biochimiche, significative per i loro effetti tossici e/o ecotossici; è inoltre dell'avviso che si dovrà tener conto degli effetti sinergici e delle varie possibilità e che sia necessario prendere in considerazione l'esposizione complessiva;

4. obietta che nel caso di fitofarmaci con effetto di tipo ormonale, possono essere efficaci in particolare i prodotti residui (metaboliti) e chiede che si tenga debitamente conto di questo fatto nella procedura di autorizzazione, di cui alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3);

5. ritiene che debba essere prestata particolare attenzione alle sostanze che sono cancerogene, hanno un effetto mutageno o effetti sulla riproduzione e sugli embrioni; ritiene, inoltre, che la commercializzazione debba essere controllata, analogamente ai medicinali, affinché sia possibile, per un determinato periodo, seguire il modo in cui tali sostanze vengono utilizzate e accertare la correttezza delle previsioni di tossicità;

6. ritiene che lo *screening* dei prodotti chimici in gruppi che sono già fonte di preoccupazione, possa essere un metodo per selezionare le sostanze chimiche; è inoltre dell'avviso che, poiché gli attuali test tossicologici e di rischio hanno come obiettivo di accertare l'eventuale sviluppo del cancro, tali metodi non siano particolarmente utilizzabili per le sostanze simili agli ormoni;

7. ritiene che sia difficile fissare valori limite per le sostanze simili agli ormoni e che, se un prodotto contiene sostanze del gruppo dei solventi organici, pesticidi, metalli e composti dei metalli ovvero sostanze cancerogene, queste debbano essere considerate nocive per la riproduzione; afferma che il principio della precauzione dovrà essere utilizzato concretamente nelle normative relative ai prodotti chimici;

8. ritiene che le sostanze di difficile smaltimento e bioaccumulanti con gravi effetti irreversibili sulla salute o sull'ambiente, debbano essere progressivamente eliminate, e che la Commissione debba presentare una proposta in tal senso;

(3) G.U. L 230 del 19 agosto 1991, pag. 1.

9. chiede che la Commissione presenti un elenco di sostanze che si ritiene possano essere simili agli ormoni; ritiene che le sostanze con effetto simile agli ormoni esistenti sul mercato debbano essere progressivamente eliminate e nuove sostanze analoghe non dovranno ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione;

10. invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare programmi integrati per ridurre l'impiego di fitofarmaci, basandosi sui programmi esistenti negli Stati membri, nonché a potenziare metodi di agricoltura ecologici;

11. invita la Commissione a modificare la succitata direttiva 91/414/CEE, in particolare l'allegato II, in modo che l'esame dell'impatto ambientale, per quanto concerne gli effetti ormonali dei pesticidi, venga previsto espressamente prima dell'autorizzazione;

12. ritiene che, oltre ai principi attivi veri e propri, possano avere un effetto endocrino evidente anche gli additivi, come gli emollienti, gli emulgatori ecc. (ftalati, nonilfenoli) e chiede quindi che tali sostanze e i prodotti residui siano controllati nell'ambito della procedura di autorizzazione di cui alla direttiva 91/414/CEE ed assoggettati all'etichettatura obbligatoria;

Esposizione: raccomandazioni

13. invita la Commissione e il Consiglio a tener conto nella direttiva quadro per la politica comunitaria in materia di acque [COM(97)0049 - COM(97)0614], dell'effetto ormonale di alcune sostanze chimiche e di prescrivere il rigoroso rispetto del principio precauzionale per quanto riguarda tali sostanze;

14. ritiene, alla luce della discussione momento/dose, che ci sia una grande incertezza quanto alla definizione dei valori limite e che sia pertanto necessario disporre di dati scientifici migliori prima di

poter elaborare le relative disposizioni legislative;

15. sottolinea che la legislazione e gli accordi sull'ambiente e il luogo di lavoro hanno determinato innovazioni industriali proficue sotto il profilo economico ed occupazionale;

16. raccomanda che l'industria tratti prevalentemente i prodotti chimici in processi chiusi;

17. ritiene che l'industria chimica, nel suo complesso, debba poter disporre delle risorse necessarie ad effettuare una trasformazione orientata verso il futuro, considerando che tale settore industriale è ancora in forte crescita in Europa;

18. sollecita la Commissione a ricorrere, in particolare, alla direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (4), per quanto riguarda il controllo delle sostanze chimiche dannose per il sistema endocrino;

19. sottolinea il ruolo fondamentale che andrebbe assegnato in tale contesto al Comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente, recentemente riorganizzato, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento delle attività normative nell'ambito degli Stati membri nonché l'applicazione del principio precauzionale, collegato al *feed back* di esperienza, fondato su basi scientifiche, a tutte le sostanze chimiche eventualmente dannose per il sistema endocrino, già esistenti e nuove;

20. invita la Commissione e il Consiglio a garantire che il Comitato di cui sopra operi con il massimo di trasparenza e di apertura attraverso la pubblicazione di ordini del giorno, verbali e documenti di comitato nonché lo svolgimento di almeno qualche audizione pubblica;

21. invita gli Stati membri e la Commissione a rendere ampiamente disponibili

(4) G.U. L 257 del 10 ottobre 1996, pag. 26.

le informazioni sui prodotti che alterano l'equilibrio endocrino, focalizzandole sui problemi connessi alla salute della riproduzione maschile e femminile, sulla base del principio secondo cui il « diritto a sapere » costituisce il miglior modo per consentire alle persone di conservare il controllo sui propri diritti alla salute della riproduzione, come sancito in occasione della Conferenza demografica delle Nazioni Unite svoltasi al Cairo;

22. invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare azioni coordinate con l'obiettivo di mettere a punto esperimenti standardizzati da includere poi nella procedura di autorizzazione della direttiva 91/414/CEE;

Ricerca: raccomandazioni

23. ritiene che ci sia una grande carenza di ricerca indipendente nel settore; la maggior parte degli esperti opera nell'industria e presso le autorità, segnatamente presso le società di consulenza che lavorano su contratto per l'industria e le autorità;

24. invita la Commissione ad elaborare un'eshaustiva strategia di ricerca per ridurre le incertezze che caratterizzano il problema dell'alterazione del sistema endocrino; ritiene che tale ricerca debba incentrarsi su una maggiore comprensione del sistema endocrino e del ruolo svolto dagli ormoni e dalle sostanze simili agli ormoni nella salute della donna;

25. invita la Commissione a creare una rete di ricerca a livello dell'Unione sui perturbatori del sistema endocrino; ritiene che i servizi di ricerca dell'industria debbano potervi essere associati;

26. chiede che sia adottata a livello UE, prima della fine del 1998, una definizione provvisoria dei perturbatori endocrini, al fine di migliorare la comparabilità dei risultati della ricerca: tale definizione deve essere quanto più possibile armonizzata

con quella adottata dai paesi membri dell'OCSE e riguardare sia l'uomo che le specie selvatiche;

27. riconosce che la ricerca in materia di qualità spermatica e i problemi di riproduzione in Europa esigono stanziamenti elevati per le ricerche, che si estendono su un lungo periodo; ritiene che i progetti di ricerca debbano essere interdisciplinari e transfrontalieri e che ad essi debbano partecipare esperti con diverse formazioni scientifiche;

28. invita la Commissione a prendere in esame l'utilizzo degli stanziamenti destinati alle scienze della vita nell'ambito del quinto programma quadro onde portare avanti la ricerca sulle sostanze chimiche dannose per il sistema endocrino, in particolare quelle che causano danni al feto e influiscono su altri fattori riproduttivi;

29. ritiene che la conoscenza in materia di modifiche cellulari costituisca l'unico indicatore sicuro per stabilire se un prodotto chimico è simile agli ormoni;

30. constata l'urgente necessità di metodi volti a stabilire se una sostanza si può legare a tutti i ricettori ormonali e non solo ai ricettori degli ormoni sessuali; ritiene che il processo di ricerca debba essere permanente, in quanto vengono continuamente individuati nuovi metodi;

31. constata altresì che come minimo è altrettanto importante convalidare i metodi esistenti e valutare i risultati finora approntati;

32. chiede che l'Unione europea garantisca studi internazionali sul conteggio degli spermatozoi e la raccolta di informazioni sulla qualità spermatica, un maggior numero di studi epidemiologici internazionali sull'ipospadia e i testicoli ritenuti, una ricerca neurologica e comportamentale più coordinata e intensa (soprattutto sull'esposizione prenatale e la relazione con una diminuzione delle capacità intellettive e/o le reazioni immunologiche nei bambini),

una ricerca in materia di aumento delle forme di cancro al seno, alla prostata e ai testicoli determinate dagli ormoni;

33. riconosce l'importanza di sviluppare una strategia di ricerca a livello europeo che sia mirata ad un approfondimento delle conoscenze relative al loro effetto negativo non solo sulla qualità spermatica, ma anche sul sistema nervoso, sul comportamento o sui diversi distretti endocrini (come la tiroide), dal momento che è stata accertata, per alcune di queste sostanze, un'azione endocrino-simile diversa da quella xenoestrogenica più frequentemente descritta per tali prodotti;

34. propone che detta ricerca affronti tra l'altro le esigenze di:

una migliore comprensione dei sistemi endocrino e riproduttivo e dei meccanismi specifici di azione, compreso il ruolo degli ormoni nella riproduzione,

studi epidemiologici sui legami tra le anomalie genitali e i loro effetti sulle altre funzioni biologiche, compresi l'analisi degli effetti madre/figli delle alterazioni ormonali e il ruolo di altri fattori come la dieta, il luogo in cui si vive e l'origine socioculturale sulla salute riproduttiva umana,

studi epidemiologici di lunga durata, in diversi ambienti e zone geografiche, per determinare se la capacità riproduttiva e, in particolare, la qualità spermatica vengono influenzate;

Ulteriori raccomandazioni all'Unione europea e agli Stati membri

35. constata che attualmente si sta cercando a livello internazionale di definire i POP (inquinanti organici persistenti), chiede che la Commissione partecipi a questi lavori e si adoperi per una rapida applicazione del protocollo POP e affinché l'elenco resti aperto di modo che possano esservi inserite continuamente nuove sostanze;

36. chiede che i comitati scientifici effettuino una valutazione delle sostanze simili agli ormoni, sia nel settore della salute — direttiva sui cosmetici (bagnoschiama, creme), PVC e giocattoli, lavaggio a secco — che in quello dei prodotti alimentari — valori dei resti di pesticidi e migrazione di sostanze simili agli ormoni negli alimenti —;

37. ritiene che si debba privilegiare la sostituzione delle sostanze più pericolose con sostanze meno pericolose e che l'Unione europea debba, perciò, prevedere una regolamentazione di autorizzazione per le sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro, analoga alla regolamentazione di autorizzazione per i pesticidi, unita ad una valutazione alternativa, come quella contenuta nella direttiva sui biocidi;

38. rimanda alla normativa esistente per la commercializzazione di nuove sostanze chimiche nell'Unione europea e invita la Commissione a verificare se tale normativa sia sufficiente, alla luce delle conoscenze circa gli eventuali effetti delle sostanze simili agli ormoni, ed eventualmente a presentare una proposta di modifica;

39. invita la Commissione a esaminare le norme in materia di etichettatura, per garantire che ogni prodotto chimico sia etichettato in modo facilmente comprensibile in merito al suo contenuto di sostanze estranee all'ambiente e per assicurare che ne sia indicata la categoria di rischio; le sostanze che sono state sottoposte ad una valutazione di rischio devono recare un'etichetta che ne riporti gli effetti;

* * *

40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

DAVID MARTIN
Vicepresidente